

# REGOLAMENTO

## MODALITA' E CRITERI PER L'AFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' FONICA

### Art. 1 Finalità

Il presente regolamento è diretto a Disciplinare il rilascio di autorizzazioni per l'effettuazione di pubblicità a mezzo di fonoriproduttori installati , o non , su veicoli ai sensi dell'art 23 ottavo comma del D.Lgs 30.04.1992 n° 285 – Nuovo Codice della Strada -

Per Pubblicità ai sensi della presente disciplina si intende la diffusione di qualsiasi messaggio a scopo commerciale o di propaganda in genere , fatti salvi i messaggi di Pubblico Interesse disposti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza .

E' di pubblico interesse ai sensi della presente Disciplina la diffusione a tutta la cittadinanza di messaggi diretti a portare , ad immediata conoscenza della stessa, situazioni e circostanze particolari , generalmente rivolte alla tutela della pubblica Incolumità e della sicurezza Pubblica , e comunque in ogni caso disposti dalle Autorità di cui al comma precedente ;

### Art. 2 Definizione dei veicoli

Per , agli effetti del rilascio di provvedimento autorizzatorio di cui all'art 1 , si intendono gli autoveicoli , motoveicoli , rimorchi e ciclomotori , così come individuati all'art. 59 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 ;

### Art. 3 Ambito di Applicazione

I presenti criteri si applicano sia per la Pubblicità Fonica effettuata nell'ambito di centri abitati che per quella effettuata fuori dai centri Abitati , purchè nell'ambito dl territorio Comunale ;

### Art. 4 Richiesta

Il rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione di pubblicità fonica ai sensi dell'art. 1 è di competenza del Comune

Il rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione della Pubblicità Fonica è subordinato alla presentazione di apposita Domanda in bollo , predisposta su apposito modello , fornito dal competente ufficio comunale ;

La Domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare della ditta o dal legale rappresentante in caso di società , e dovrà contenere l'indicazione dei veicoli che saranno utilizzati per lo svolgimento dell'attività ;

La Richiesta di soggetto che non svolgano l'attività di agenzia di Pubblicità ai sensi dell'art 115 del T.U.L.P.S e che effettuino la pubblicità di cui al presente regolamento in modo non professionale ed Organizzato , dovrà indicare nella domanda la Manifestazione o L'Evento, o l'Iniziativa specifica che si intende promuovere , e dovrà essere presentata al Comune almeno 10 Giorni prima dell'Effettivo inizio della Manifestazione .

## ART. 5 . Procedura di Rilascio

Ai soggetti che non svolgano l'attività ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S e che effettuino la pubblicità ai sensi del presente regolamento, in modo non professionale ed organizzato verrà rilasciata una autorizzazione temporanea, limitata esclusivamente all'effettuazione della pubblicità relativa alla Manifestazione e/ o evento e/o iniziativa specifica che si vuole promuovere .

L'autorizzazione non può essere concessa per giorni superiori a 3.

Non Possono essere Autorizzati ad effettuare contemporaneamente la pubblicità fonica sulle strade più di tre richiedenti al giorno .

Per la Priorità si tiene conto della data di Protocollo di arrivo della domanda .

Le Domande non potranno essere riferite a periodi più lontani di giorni 30 dalla presentazione .

Devono essere ottemperati gli obblighi in materia di imposta sulla Pubblicità così come regolati a livello locale e o dalla Normativa generale in materia .

L'Autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio Polizia Municipale .

## ART 6 . Orari Di Esercizio Della Pubblicità ' Fonica

All'interno dei centri Abitati la Pubblicità Fonica deve essere svolta nel rispetto dei periodi e delle fasce orarie di seguito individuate :

**a) Periodo estivo : dal 1 maggio al 30 Settembre :**

- dalle ore 10,00 alle ore 13,00
- dalle ore 17,00 alle ore 19,30

**b) : Periodo Invernale dal 1 Ottobre al 30 Aprile :**  
esclusi i giorni festivi

- dalle Ore 10,00 alle ore 12,00
- dalle ore 16,30 alle ore 18,30

La Pubblicità fonica genericamente intesa svolta al di fuori dei centri Abitati resta consentita dalle ore 09.alle ore 13,00 e dalle e dalle ore 16,30 alle ore 19,30 così come stabilito dall'art. 59 comma 1 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 .

## ART. 7 . Limitazioni

La Pubblicità Fonica è vietata sulle strade e piazze adiacenti gli istituti scolastici limitatamente alle ore di lezione, nonché nelle adiacenze degli Uffici Pubblici ed altresì nei pressi di Luoghi di culto ; nonché su strade e piazze in concomitanza con altre manifestazioni di qualsivoglia natura.

Nel periodo invernale individuato all'art 6 del presente Regolamento, è vietata la Pubblicità Fonica nei giorni Festivi .

In tutti i casi la Pubblicità Fonica non deve superare i limiti Massimi di esposizione al rumore fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Marzo 1991 .

L'effettuazione della Pubblicità Fonica deve avvenire nel pieno rispetto del Vigente Codice della Strada ed in Particolare delle disposizioni di cui all'art. 155 del medesimo CdS e dell'art 350 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 .

## ART. 8 Sanzioni

Chiunque effettua Pubblicità Fonica senza Autorizzazione ,ovvero non osservando le prescrizioni in essa contenute , è soggetto alle sanzioni dall'art. 23 del D.Lvo 30 Aprile 1992 n° 285 e s.m. -  
Nuovo Codice della Strada –

## Art. 9 Entrata in Vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a far data dall'adozione con Deliberazione dl Consiglio Comunale